



# Città di Seregno

## Contratto di sponsorizzazione

tra

Il **Comune di Seregno** (di seguito, per brevità "**lo Sponsorizzato**"), C.F. 00870790151, P. I.V.A. 00698490968, con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 1, CAP 20831 in Seregno Prov. MB, rappresentato per gli effetti del presente contratto da [REDACTED] in qualità di [REDACTED]

e

**GELSIA S.r.l.** (di seguito, per brevità, la "**Società**"), C.F. 05970420963, P. I.V.A. 05970420963, con sede legale in Via Palestro n. 33, C.A.P. 20831 in Seregno - MB, rappresentata dal Presidente del CdA;

di seguito singolarmente indicate come la "**Parte**" ovvero, congiuntamente, come le "**Parti**",

### Premesso che:

- (a) lo Sponsorizzato ha come fine istituzionale, *inter alia*, quello di favorire e promuovere i valori dello sport;
- (b) lo Sponsorizzato ha ideato un'iniziativa (di seguito, per brevità, l'"**Iniziativa**") consistente in un ricco palinsesto di eventi a tema sportivo, campi pratica gratuiti ed iniziative di intrattenimento, denominato "Seregno Sport Week 2024", che si terrà dal 31 maggio al 16 giugno 2024 e che prevede un investimento complessivo stimato di 320.000,00 € (trecentoventimila/00);
- (c) le Parti hanno formalmente attestato, ai sensi del D.P.R. 445/00:
  - (1) che non sussiste, in capo alle stesse, alcuna delle cause di esclusione di legge, incluse quelle di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023;
  - e
  - (2) che non sussistono, a carico delle figure rilevanti delle Parti medesime, inclusi i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023, alcuno dei reati, cause di decadenza, di sospensione o di divieto di legge, incluse quelle di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lettere g) e h), del medesimo d.lgs. 36/2023;
- (d) la Società appartiene a un Gruppo la cui capogruppo, A2A S.p.A., è società quotata alla Borsa di Milano;
- (e) con la deliberazione n. 24 del 12 marzo 2024, la giunta comunale ha approvato l'evento "Seregno Sport Week 2024" attivando la ricerca di uno sponsor;
- (f) in data 25 marzo 2024 la Società ha inviato allo Sponsorizzato una proposta di sponsorizzazione economica dell'Iniziativa;
- (g) con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 27 marzo 2024, lo Sponsorizzato ha approvato l'avviso pubblico per la ricerca di sponsor a sostegno dell'Iniziativa ed i pacchetti di sponsorizzazione;
- (h) il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive;
- (i) l'avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 238 del 27 marzo 2024 è rimasto pubblicato sul sito istituzionale dello Sponsorizzato dal 28 marzo 2024 al 6 aprile 2024, come attestato con determinazione dirigenziale dello stesso Sponsorizzato n. 267 del 10 aprile 2024;
- (j) alla chiusura dell'avviso pubblico sopracitato non è pervenuta allo Sponsorizzato alcuna proposta di sponsorizzazione come pure attestato con determinazione dirigenziale dello stesso Sponsorizzato n. 267 del 10 aprile 2024, oltre a quella inviata sua sponte dalla Società;

#### Sede legale:

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB  
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245  
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it  
www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968

- (k) con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 267 del 10 aprile 2024, lo Sponsorizzato ha accolto la proposta di sponsorizzazione formulata dalla Società per l'acquisizione del pacchetto "Title Sponsor Sport Village Piazza Risorgimento";
- (l) in data 16/5/2024 la Società, a seguito di ulteriore valutazione sul valore della sponsorship in oggetto, ha inviato allo Sponsorizzato una rettifica sulla quantificazione economica della sponsorizzazione;
- (m) con determina dirigenziale n. 396/2024, lo Sponsorizzato ha rettificato la proposta iniziale di sponsorizzazione, accogliendo la nuova proposta economica avanzata dalla Società;
- (n) lo Sponsorizzato attesta sotto la propria responsabilità e formalmente l'assoluta conformità alla normativa vigente dell'iter adottato per l'affidamento del presente contratto alla Società;
- (o) lo Sponsorizzato gestirà il coordinamento, anche grafico, di tutte le forme di comunicazione comunque afferenti all'Iniziativa;
- (p) a fronte della sponsorizzazione della Società, lo Sponsorizzato intende impegnarsi a dare adeguata evidenza del ruolo della Società proporzionata al sostegno economico garantito dalla Società all'Iniziativa;
- (q) a mezzo del presente accordo (di seguito, per brevità, l'"**Accordo**"), lo Sponsorizzato e la Società intendono regolare e disciplinare i propri reciproci rapporti in relazione alla sponsorizzazione dell'Iniziativa, secondo quanto infra convenuto.

Tutto ciò premesso, le Parti

**convengono e stipulano**

quanto segue:

**1. Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

**2. Oggetto**

L'Accordo ha ad oggetto la sponsorizzazione dell'Iniziativa e disciplina il ruolo e l'attività di ciascuna delle Parti.

**3. Obblighi dello Sponsorizzato**

**3.1.** Ferme le garanzie e le manleve di cui in premessa lo Sponsorizzato, tenendo integralmente indenne la Società da ogni responsabilità civile e/o penale, curerà, a proprie spese e oneri, l'organizzazione e lo svolgimento dell'Iniziativa, nonché tutti i rapporti con gli enti pubblici a vario titolo competenti a esprimersi in ordine all'Iniziativa, ivi inclusi quelli competenti in materia di sicurezza (stradale etc.). Lo Sponsorizzato curerà inoltre l'ottenimento a titolo definitivo di tutti i provvedimenti, pareri, determinazioni e/o altri titoli, pubblici e/o privati, comunque denominati, anche a formazione tacita, occorrenti e/od opportuni per la realizzazione dell'Iniziativa e per l'attività di promozione in favore della Società.

**3.2.** Lo Sponsorizzato presterà, a propria cura e spese, attività di promozione in favore della Società, anche mediante prestazione di servizi ed esposizione dei marchi e/o altri segni distintivi della Società nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5. Lo Sponsorizzato, sempre al fine di dare lustro e visibilità all'immagine aziendale della Società ed evidenza del ruolo svolto dalla medesima, agirà nel modo che segue:

(a) farà produrre e distribuirà:

**a.1 Materiale stampato**

- brochure con il programma generale - formato A5, 16/32 pagg.: quantità 5.000
- volantini per eventi intrattenimento Sport Village - formato A5: quantità 5.000

- locandine per eventi intrattenimento Sport Village – formato A3: quantità 100
- volantini per eventi Junior Village - formato A5: quantità 5.000
- locandine per eventi Junior Village - formato A3: quantità 100
- volantini per evento Color Run – formato A5: quantità 5.000
- locandine per evento Color Run - formato A3: quantità 100
- 5000 pins ufficiali della Seregno Sport week

#### **a.2 Affissioni**

- manifesti generali stradali dal 20/05 al 16/06 - formato 100x70cm: quantità 150 nel territorio comunale
- manifesti stradali dal 20/05 al 16/06 - formato 200x140cm: quantità 6 negli spazi di via Marconi
- manifesto stradale dal 20/05 al 16/06 - formato 6x3m: quantità 1 in via Colzani (lato in entrata)

#### **a.3 Outdoor e segnaletica**

- banner in TNT - quantità 600 metri lineari
- rollup/bandiere durante gli eventi - quantità 4
- segnaletica all'ingresso delle sedi degli eventi
- totem stradali trifacciali – quantità 10
- Villaggio dello Sport di piazza Risorgimento:
  - videowall: presenza del logo degli sponsor
  - striscione sottopalco
  - segnaletica
- Padel Village di piazza Segni:
  - segnaletica

**(b)** riporterà sul materiale informativo relativo all'Iniziativa e sul sito web dell'Iniziativa [www.seregnosportweek.it](http://www.seregnosportweek.it) il logo della Società con la dicitura "Gelsia Sport Village";

**(c)** farà pubblicare post riportanti la dicitura "Gelsia Sport Village" sui seguenti canali social

Facebook [www.facebook.com/SeregnoSportWeek](http://www.facebook.com/SeregnoSportWeek)

Instagram [www.instagram.com/seregnosportweek](http://www.instagram.com/seregnosportweek)

**(d)** consentirà alla Società, che ne avrà quindi facoltà, di pubblicizzare la propria partecipazione all'Iniziativa, anche attraverso la possibile pubblicazione sul sito web della Società dei segni distintivi dello Sponsorizzato;

**(e)** la Società sarà nominata, sempre al fine di promuoverne l'immagine, quale sponsor dell'Iniziativa, in tutte le pubblicazioni afferenti a questa, ivi inclusi i comunicati stampa, negli eventi pubblici e nelle conferenze stampa organizzate e in ogni manifestazione in cui lo Sponsorizzato sia coinvolto;

**(f)** la Società sarà nominata in tutte le trasmissioni e pubblicazioni sui media e sui social da parte dello Sponsorizzato quale sponsor dell'Iniziativa, sempre al fine di promuovere l'immagine della Società medesima.

L'attività di promozione come sopra delineata sarà posta in essere sempre salvaguardando l'immagine e il decoro della Società e/o del Gruppo A2A di cui la società fa parte.

**3.2.1** Lo Sponsorizzato assicurerà in ogni caso adeguata visibilità alla partecipazione della Società all'Iniziativa e all'attività prestata da parte della Società medesima, prevedendo spazi di promozione, presenza nei momenti istituzionali e sui media, apposizione del logo della Società sugli strumenti comunicativi e tutto quanto necessario all'adeguata promozione dell'immagine della Società.

**3.3** Lo Sponsorizzato interpellerà sempre previamente la Società circa le modalità di promozione dell'immagine di quest'ultima e dovrà sempre ottenerne il previo assenso scritto. La Società potrà

esprimere in ogni momento il proprio assenso, o divieto vincolante, all'essere nominata quale sponsor dell'Iniziativa. La Società potrà, inoltre, coordinare le iniziative di comunicazione che la riguardino, ferme restando le obbligazioni dello Sponsorizzato in termini di attività di promozione in favore della Società come illustrato al precedente art. 3.2.

- 3.4** Lo Sponsorizzato, nello svolgimento della propria attività, garantisce il pieno rispetto di tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze, ivi compresi quelli riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell'attività medesima e/o dell'Iniziativa.
- 3.5** Lo Sponsorizzato dovrà conservare tutta la documentazione relativa all'Iniziativa e, in specie, tutti i documenti afferenti alle spese effettuate attraverso l'impiego delle somme riconosciute dalla Società.
- 3.6** Lo Sponsorizzato dovrà inviare alla Società copia della documentazione (es.: foto, locandine, giustificativi) idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'Iniziativa e delle specifiche attività di cui al presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'Iniziativa, pena la risoluzione del presente Accordo.
- 3.7** Qualora lo Sponsorizzato non adempia, anche solo parzialmente, agli obblighi di visibilità in favore della Società che su di esso gravano in forza del presente Accordo, la Società potrà senz'altro ripetere dallo Sponsorizzato tutte le somme dalla medesima Società sostenute in relazione all'Iniziativa.
- 3.8** Lo Sponsorizzato si impegna ed obbliga a mantenere integralmente indenni e manlevati la Società, l'intero gruppo AEB-A2A e/o ciascuna delle società che fanno capo alla capogruppo A2A s.p.a., nonché i rispettivi rappresentanti, dipendenti e collaboratori, rispetto a qualsivoglia pregiudizio, danno, azione, pretesa, responsabilità, sanzione e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale in qualunque sede giurisdizionale che stragiudiziale, che gli stessi dovessero subire e/o ricevere da qualsiasi terzo (Ente, impresa o persona fisica) e/o che dovessero agli stessi derivare per effetto di provvedimenti delle competenti autorità, in relazione al presente contratto, al procedimento condotto dallo sponsorizzato per la sua assegnazione e/o al relativo affidamento, con obbligo dello Sponsorizzato di rifondere immediatamente dopo l'esborso qualsivoglia importo che qualunque tra i soggetti anzidetti dovesse essere tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento danni, sanzione comunque denominata e/o a qualsivoglia altro titolo, ivi incluse le spese dai medesimi ragionevolmente sostenute per difendersi nei relativi eventuali procedimenti tramite legali di propria fiducia.

#### **4. Impegni della Società**

La Società si impegna a partecipare, quale sponsor dell'Iniziativa, versando in favore dello Sponsorizzato l'importo di 40.000,00 € oltre IVA (quarantamila/00 euro oltre IVA) sul c/c n. [REDACTED] intestato a Comune di Seregno IBAN [REDACTED]. Perfezionato il versamento di tale somma, dimostrato da idonea documentazione emessa da parte della Società, la medesima Società sarà libera da qualsivoglia obbligazione e sarà tenuta pienamente adempiente a tutte le obbligazioni di cui all'Accordo.

#### **5. Uso dei segni distintivi**

- 5.1** Ai fini di cui al precedente art. 3.2, la Società autorizza lo Sponsorizzato a fare uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società unicamente in conformità a quanto previsto dal presente Accordo.
- 5.2** Lo Sponsorizzato non potrà pertanto modificare, neppure parzialmente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi della Società, neppure in colori e/o proporzioni, e dovrà evitare qualunque comportamento che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dei marchi stessi e, di conseguenza, qualunque danno all'immagine della Società e/o del Gruppo A2A.

- 5.3** In ogni caso e, fermo restando, quanto previsto al precedente art. 3, tutto il materiale di comunicazione prodotto in relazione all'Iniziativa e contenente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi della Società, dovrà essere inoltrato alla stessa prima della relativa stampa/pubblicazione, per verifica e approvazione da parte della Società circa il loro corretto utilizzo. Lo Sponsorizzato, inoltre, dovrà preventivamente chiedere e ottenere l'espressa approvazione scritta della Società anche in relazione alla dimensione e alle modalità di impiego del marchio della Società stessa.
- 5.4** Il diritto di sponsorizzare consente alla Società:
- 5.4.1** di ottenere che lo Sponsorizzato apponga il marchio della Società su manifesti, locandine, annunci stampa su quotidiani e pubblicazioni di ogni genere;
  - 5.4.2** di ottenere che lo Sponsorizzato menzioni la Società in tutti i comunicati stampa dello stesso Sponsorizzato nel corso dell'Iniziativa;
  - 5.4.3** di progettare e realizzare, previo accordo scritto con lo Sponsorizzato e rispettando il coordinamento grafico ed estetico, materiale pubblicitario di supporto all'Iniziativa;
  - 5.4.4** di usufruire di tutti i diritti pubblicitari connessi al diritto di sponsorizzazione.
- 5.5** Lo Sponsorizzato dovrà cessare immediatamente l'utilizzo dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società, eliminando gli stessi dai propri archivi, anche elettronici, e ritirando e distruggendo ogni materiale cartaceo eventualmente realizzato, a seguito di richiesta scritta, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, della Società e anche senza necessità di motivazione, dando conferma scritta dell'avvenuta rimozione e/o distruzione del predetto materiale entro 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta formulata in tal senso dalla Società.
- 5.6** Fermo quanto previsto dalle precedenti clausole, lo Sponsorizzato dovrà inoltre tenere completamente indenne la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società medesima e rifondere ogni danno diretto o indiretto alla stessa procurato, inclusi i danni all'immagine. Analogamente il materiale pubblicitario e qualsivoglia comunicazione dovranno sempre rispettare le norme del Codice civile sulla concorrenza e quelle stabilite dall'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
- 5.7** Lo Sponsorizzato si obbliga a non divulgare in alcun modo informazioni e/o notizie tecniche e commerciali concernenti la Società, di cui sia comunque venuto a conoscenza in conseguenza e/o a causa del presente Accordo.
- 5.8** Tutte le obbligazioni assunte, le garanzie date e le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso la Società si intendono assunte, date ed espresse verso tutte le società appartenenti al Gruppo A2A.

## **6. Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo, che decorre dal 31.05.2024, resterà in vigore sino al 16.06.2024.

## **7. Fatturazione**

- 7.1** A fronte delle prestazioni che lo Sponsorizzato, in forza dell'Accordo, erogherà a favore della Società, lo stesso Sponsorizzato emetterà fattura/e verso la Società per l'importo indicato di 40.000,00 € oltre IVA (quarantamila/00 euro oltre IVA). La fatturazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla fine dell'Iniziativa e, comunque, alla consegna dei relativi giustificativi da parte dello Sponsorizzato medesimo. Fatti salvi i casi nei quali la normativa vigente prevede l'esonero dall'uso della fatturazione elettronica, tutte le fatture emesse tra gli operatori nazionali per la cessione di beni, lavori e prestazioni di servizi devono essere emesse in modalità esclusivamente elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Laddove la fattura venga emessa non in formato elettronico o trasmessa con modalità differente da quella sopra indicata, fatte salve le deroghe previste per legge,

la stessa è da intendersi come non emessa e pertanto non accettata da A2A e/o dalle Società del Gruppo A2A. Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto di quanto sopra indicato ed in ottemperanza alle indicazioni riportate all'indirizzo web <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/a2a-be/a2a/FatturazioneElettronica.pdf>.

Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, a 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimo giorno del mese di emissione della fattura.

- 7.2** Tutti gli importi economici indicati nel presente Accordo sono da intendersi oltre a IVA.
- 7.3** Tutte le fatture intestate ad A2A S.p.A. (o ad altra Società del Gruppo A2A) devono riportare la seguente notazione: Operazione con scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR n. 633/1972.

## **8. Mancato svolgimento dell'Iniziativa**

- 8.1** In caso di mancata o parziale esecuzione dell'Iniziativa da parte dello Sponsorizzato per motivi tecnici e/o amministrativi, comunque non imputabili allo Sponsorizzato, o altre cause di forza maggiore (intendendosi come tali quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l'esecuzione dell'Accordo, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione delle Parti e che impediscano in tutto o in parte l'esecuzione dell'Accordo medesimo), fermo restando il diritto della Società al rimborso delle somme eventualmente già pagate, limitatamente e in misura proporzionale a quella parte dell'Iniziativa non effettuata, le Parti potranno concordare ove compatibile con la natura dell'Iniziativa, il rinvio della stessa a una o più date successive, nel qual caso sarà cura e onere dello Sponsorizzato provvedere all'eventuale ristampa e distribuzione del materiale pubblicitario/informativo, nonché alla pubblicizzazione dell'Iniziativa nella/e nuova/e data/e pattuita/e, in conformità alle disposizioni del presente Accordo. In tal caso, gli eventuali ulteriori importi che dovessero rendersi necessari per la ristampa dei materiali pubblicitari e, in ogni caso, per il corretto adempimento del presente Accordo, saranno posti a carico di entrambe le Parti in ugual misura, previo accordo scritto tra le stesse.

Lo Sponsorizzato dovrà prontamente comunicare, per iscritto mediante PEC alla Società, l'insorgenza di cause che impediscano la regolare esecuzione dell'Iniziativa oggetto dell'Accordo.

- 8.2** Qualora l'Iniziativa non si realizzi per qualsivoglia causa imputabile allo Sponsorizzato, questi dovrà integralmente rifondere la Società di ogni onere da questa sostenuto in relazione al presente Accordo.

## **9. Trattamento dei dati personali**

- 9.1** Ciascuna Parte può trattare – in qualità di autonomo titolare del trattamento – i dati personali dei legali rappresentanti, amministratori, procuratori, referenti aziendali dell'altra Parte, di cui può venire a conoscenza ai fini della stipulazione, gestione ed esecuzione del presente Accordo. A tal fine ciascuna Parte si impegna a trattare tali dati in piena conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in linea con l'informativa privacy dalla stessa predisposta (per la Società, vedere informativa allegata) e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative per il corretto trattamento dei dati stessi.
- 9.2** Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo si rendesse necessario un trattamento di dati personali ulteriore rispetto a quello disciplinato nella presente clausola, le Parti si impegnano sin d'ora a modificare e a definire per iscritto le condizioni e le modalità di esecuzione del nuovo trattamento.
- 10.** Legge applicabile e Foro competente
- 10.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.
- 10.2** Eventuali controversie comunque discendenti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Monza.

**11. Clausola risolutiva**

- 11.1** Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione del Gruppo A2A, la Società avrà facoltà di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, per inadempimento dello Sponsorizzato che si protragga oltre il termine che sarà assegnato dalla Società per porre rimedio all'inadempimento stesso.
- 11.2** Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione del Gruppo A2A, la Società potrà inoltre risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, oltreché negli altri casi specificatamente previsti da altre disposizioni del presente Accordo, nei seguenti casi:
- 11.2.1** le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso la Società, ivi incluse quelle di cui alle premesse, si rivelino false o comunque non complete;
- 11.2.2** sopravvenga una delle cause ostative di legge, incluse quelle di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023;
- 11.2.3** lo Sponsorizzato violi le clausole di cui ai precedenti artt. 3.5, 3.6, 3.7;
- 11.2.4** si verifichino le condizioni di cui all'art. 12;
- 11.2.5** si verifichino le condizioni di cui all'art. 14.8;

Nei suddetti casi, l'Accordo sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Società, inviata allo Sponsorizzato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

- 11.3** Nelle ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo rimane fermo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti per effetto dell'inadempimento dello Sponsorizzato.
- 11.4** La Società potrà recedere dal presente Accordo, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso né di indennizzo, con conseguente revoca dell'uso concesso dei marchi e segni distintivi della Società medesima e obbligo dello Sponsorizzato di eliminare qualunque esemplare dei marchi e/o altri segni distintivi della Società in suo possesso, al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:
- mutate esigenze economico – organizzative o sopravvenute valutazioni connesse all'attività oggetto del presente Accordo, tali da rendere non più utili e/o opportune per la Società le prestazioni contemplate nell'Accordo;
  - decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle prestazioni fino ad allora eseguite.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata e ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione.

In caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente paragrafo, lo Sponsorizzato avrà diritto unicamente agli importi relativi alle prestazioni di visibilità già rese alla data di comunicazione del recesso, nonché al rimborso degli importi che lo Sponsorizzato dimostri, mediante adeguati giustificativi, di aver sostenuto, in misura ragionevole, con un anticipo non immotivato.

**12. Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

Ciascun Parte dichiara e garantisce all'altra di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, incluso il presente, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore, ivi comprese quelle in tema di anticorruzione e di rispetto dei diritti umani nonché dei principi ispiratori delle relative policy e del Codice Etico adottati dal Gruppo A2A, disponibili sul sito web di A2A S.p.A.

Ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore né dei principi sopra indicati.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito, il "**Decreto 231/01**"), in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato lo Sponsorizzato dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231/01;
- di impegnarsi ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza ed alla più stretta osservanza del Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

Le Parti concordano che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti commi del presente articolo, nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, il presente Accordo potrà - ferme le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto e da tutti i documenti in cui esso si articola (Condizioni Generali, Condizioni Speciali etc.) - essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

### **13. Sanzioni internazionali**

**13.1** Lo Sponsorizzato dichiara di non essere un Soggetto Sanzionato e si impegna a non trasferire gli importi corrispostigli ai sensi del presente Accordo a Soggetti Sanzionati. Lo Sponsorizzato si impegna inoltre a informare prontamente la Società di eventi o circostanze contrarie alle dichiarazioni e/o agli impegni di cui sopra.

**13.2** A fini di quanto precede:

"Autorità Sanzionante" indica qualsiasi organo o agenzia governativo, legislativo, giudiziario o esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o degli Stati membri in cui la Società ha sede od opera, competente per l'adozione, l'amministrazione o l'esecuzione di Sanzioni, nonché il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, e il Dipartimento del Tesoro del Regno Unito;

"Liste Sanzionatorie" indica qualsiasi elenco di soggetti destinatari di misure restrittive pubblicato da un'Autorità Sanzionante, ciascuno come modificato, integrato o sostituito di volta in volta dall'Autorità Sanzionante;

"Sanzioni" indica qualsiasi sanzione economica, finanziaria e commerciale, embargo, blocco o altra misura restrittiva del commercio o della disponibilità di beni e/o della libertà di movimento (viaggio) adottata, imposta o applicata da un'Autorità Sanzionante;

"Soggetto Sanzionato" indica qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che sia designato come sottoposto a Sanzioni nelle Liste Sanzionatorie ovvero che, in base ai criteri stabiliti dalle Sanzioni applicabili, sia di proprietà o sottoposto al controllo di, o agisca in rappresentanza di o per conto di altro soggetto figurante in tali Liste Sanzionatorie.

**13.3** In caso di violazione delle dichiarazioni o degli impegni di cui sopra, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Società per fatto e colpa dello Sponsorizzato e quest'ultimo sarà tenuto a risarcire e tenere indenne la Società per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

### **14. Varie**



- 14.1** Ogni modifica dell'Accordo potrà avvenire solo in forma scritta ed essere approvata da entrambe le Parti.
- 14.2** Le Parti dichiarano che il contenuto dell'Accordo è frutto di ampia negoziazione e che esse hanno attentamente esaminato e valutato ogni singola clausola del medesimo, con ciò escludendosi espressamente l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 Codice civile.
- 14.3** Le informazioni, i dati e ogni altro documento su qualsiasi supporto formato che, anche oralmente, le Parti si scambiano vicendevolmente in forza o comunque in occasione dell'Accordo, sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo consenso scritto della controparte o per effetto di un obbligo di legge. In questo secondo caso, la disclosure dovrà comunque essere preannunciata all'altra Parte affinché questa possa chiedere l'omissione di una o più informazioni.
- 14.4** Tutte le comunicazioni tra le Parti anche solo indirettamente afferenti al presente Accordo dovranno intervenire per iscritto mediante posta elettronica certificata ed essere indirizzate ai seguenti recapiti:

**lo Sponsorizzato:**

Comune di Seregno Città di Seregno Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno (MB)

Tel 0362263.447-449 - Fax 0362263245

CF 00870790151 - P.IVA 00698490968

PEC: seregno.protocollo@actaliscertymail.it

e-mail: info.sport@seregno.info

**la Società:**

GELSIA S.r.l. - referente ufficio Marketing - PEC: info@pec.gelsia.it / e-mail: marketing@gelsia.it

- 14.5** Il presente Accordo, redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ove ne venisse chiesta la registrazione l'imposta sarà applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta stessa a norma dell'art. 30 del citato DPR 131/86.
- 14.6** L'eventuale tolleranza di una Parte a comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
- 14.7** La nullità di una o più previsioni dell'Accordo non inficerà in alcun modo la validità o l'esecuzione delle rimanenti previsioni dello stesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi previsione nulla con una previsione nuova, valida ed eseguibile, che dovrà, nei limiti consentiti, essere simile allo scopo e all'effetto desiderato nella originale previsione invalida.
- 14.8** Per quanto non previsto dal presente Accordo, valgono le Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione del Gruppo A2A, allegato n. 1 al presente Accordo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che lo Sponsorizzato si conosce e accetta integralmente e incondizionatamente, mediante sottoscrizione di questo contratto.

**Allegati:**

1. Condizioni Generali per Contratti di Sponsorizzazione;
2. Layout prodotti grafici

Per lo sponsorizzato

Comune di Seregno



Firmato digitalmente da:

~~D. MANFREDI~~

~~Firmato il 22/05/2024 12:35~~

Seriale Certificato: 673443

Valido dal 18/08/2021 al 18/08/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

## PRIVACY

### Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento Privacy"), Vi forniamo le seguenti informazioni in merito ai trattamenti che Vi riguardano.

#### 1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è A2A S.p.A. o società del Gruppo a cui è indirizzata la richiesta.

#### 2. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica [dpo.privacy@a2a.it](mailto:dpo.privacy@a2a.it) (indicando la Società del Gruppo A2A destinataria della richiesta) per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti degli interessati.

#### 3. Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del trattamento	Base giuridica del trattamento
Per gestione il contratto di sponsorizzazione e adempiere ai relativi obblighi.	La conclusione, l'esecuzione di un contratto o la risposta a sue richieste precontrattuali.
Per espletare attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile).	
Per eseguire obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie.	L'adempimento ad un obbligo di legge.
Per svolgere indagini, precontrattuali e nel corso Dei rapporti commerciali, controlli su liste pubbliche relative a misure e sanzioni economiche (es. OFAC) e prevenire le frodi.	Il legittimo interesse del Titolare a svolgere verifiche e prevenire le frodi.
Per rispondere ad eventuali richieste provenienti dalle Autorità o dalla Magistratura.	L'adempimento ad un obbligo di legge.

#### 4. Categorie di dati personali

I dati personali trattati dal Titolare includono, a titolo esemplificativo:

- dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita, ruolo professionale);
- dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo email);
- dati di pagamento (es. IBAN);
- dati relativi all'immagine (es. foto su carta d'identità o su tesserini di riconoscimento);
- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.

## 5. Destinatari dei dati personali

I dati personali dell'interessato potranno essere comunicati:

- a soggetti incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici, A2A S.p.A.) che agiranno quali Responsabili del Trattamento;
- agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti che agiranno quali titolari del trattamento;
- Autorità ed enti competenti in assolvimento di obblighi di legge che agiranno quali titolari del trattamento.

I dati dell'interessato non verranno diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati).

## 6. Trasferimento dei dati in paesi terzi

I suoi dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Qualora si rendesse necessario in via eccezionale il trasferimento dei suoi dati personali al di fuori dello SEE, tale trasferimento avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, se applicabile, o in presenza delle adeguate garanzie richieste dal Regolamento Privacy.

## 7. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati dell'interessato verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati o per l'adempimento ad obblighi di legge.

In particolare, il periodo di conservazione è di 10 anni dalla cessazione/ultimo adempimento legato alla Sponsorizzazione o dal momento di interruzione della prescrizione.

In caso di contenzioso il tempo di conservazione sopra indicato potrà essere esteso fino a 10 anni dalla definizione dello stesso.

## 8. Modalità del trattamento

Il trattamento è effettuato dal personale autorizzato nell'espletamento delle proprie attività, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di liceità e correttezza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato.

## 9. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy (diritto di limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità).

**Diritto di opposizione.** Qualora dovessero essere eseguiti trattamenti basati sul legittimo interesse del Titolare La informiamo sin d'ora che, in qualsiasi momento, Lei può opporsi a tale trattamento. In tal caso, il Titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali, salvo l'esistenza di motivi

legittimi cogenti per procedere al trattamento oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti può inviare un messaggio alla casella di posta elettronica [dpo.privacy@a2a.it](mailto:dpo.privacy@a2a.it) o una comunicazione scritta indirizzata alla società del Gruppo Titolare del trattamento.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento Privacy.

#### **10. Origine dei dati personali e conseguenze del mancato conferimento**

Tutti i dati personali conferiti dall'interessato ovvero legittimamente raccolti da altri soggetti (es. la società datrice di lavoro) sono necessari alle finalità sopra descritte.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati preclude la possibilità di concludere ed eseguire la Sponsorizzazione.

#### **11. Processi decisionali automatizzati**

I dati non saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente sull'interessato.